



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 3 ottobre 2025
(OR. en)**

11796/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0219 (NLE)
2025/0220 (NLE)**

**FISC 203
ECOFIN 1040
MC 9**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Monaco sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale conformemente allo standard di scambio automatico di informazioni finanziarie stabilito dall'organizzazione di cooperazione e sviluppo economici (OCSE)

PROTOCOLLO DI MODIFICA
DELL'ACCORDO TRA
L'UNIONE EUROPEA
E IL PRINCIPATO DI MONACO
SULLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE
PER MIGLIORARE L'ADEMPIMENTO FISCALE INTERNAZIONALE
CONFORMEMENTE ALLO STANDARD DI SCAMBIO AUTOMATICO
DI INFORMAZIONI FINANZIARIE
STABILITO DALL'ORGANIZZAZIONE DI COOPERAZIONE
E SVILUPPO ECONOMICI (OCSE)

L'UNIONE EUROPEA

e

IL PRINCIPATO DI MONACO,

in appresso denominate, individualmente, "parte contraente" e, congiuntamente, "parti contraenti",

CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, che consisteva inizialmente nell'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio¹ e successivamente si è sviluppata nell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Monaco sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale conformemente allo standard di scambio automatico di informazioni finanziarie stabilito dall'organizzazione di cooperazione e sviluppo economici (OCSE)² ("accordo"), quale modificato dal protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio³, basato sullo scambio automatico reciproco di informazioni mediante l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali dell'OCSE ("standard globale");

¹ Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU UE L 157 del 26.6.2003, pag. 38, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/48/oj>).

² GU UE L 19 del 21.1.2005, pag. 55, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/44\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/44(1)/oj).

³ GU UE L 225 del 19.8.2016, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2016/1392/oj>.

CONSIDERANDO che, a seguito della prima revisione completa dello standard globale da parte dell'OCSE, modifiche dello standard globale sono state approvate dal comitato per gli affari fiscali dell'OCSE nell'agosto 2022 e sono state adottate dal Consiglio dell'OCSE l'8 giugno 2023 mediante la raccomandazione riveduta sulle norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale ("aggiornamento dello standard globale"),

CONSIDERANDO che la revisione completa dell'OCSE ha rilevato la crescente complessità degli strumenti finanziari nonché l'emergere e l'utilizzo di nuovi tipi di attività digitali e ha riconosciuto la necessità di adeguare lo standard globale per garantire un adempimento fiscale completo ed effettivo,

CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale ha ampliato l'ambito di applicazione della comunicazione per includervi nuovi prodotti finanziari digitali, quali i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale, che offrono alternative credibili ai Conti Finanziari tradizionali, già soggetti a comunicazione ai sensi dello standard globale,

CONSIDERANDO che il nuovo Quadro dell'OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (*Crypto-Asset Reporting Framework* – "CARF"), introdotto parallelamente all'aggiornamento dello standard globale, funge da meccanismo complementare a livello globale ed è specificamente concepito per far fronte al rapido sviluppo e alla crescita del mercato delle Cripto-attività,

CONSIDERANDO che si è ritenuto indispensabile garantire un'interazione efficiente tra questi due quadri, in particolare con l'obiettivo di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, i) escludendo i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale dall'ambito di applicazione del CARF, in quanto essi sono già coperti nell'ambito dello standard globale aggiornato; ii) considerando le cripto-attività nell'ambito di applicazione dello standard globale aggiornato come Attività finanziarie ai fini della comunicazione di Conti di Custodia, Strumenti di Capitale o Partecipazioni a interessi di debito in Entità di Investimento (tranne nei casi di prestazione di servizi consistenti in operazioni di cambio per o per conto di clienti, che sono coperte dal CARF), investimenti indiretti in cripto-attività attraverso altri prodotti finanziari tradizionali o prodotti finanziari tradizionali emessi in forma di cripto-attività; e iii) prevedendo una disposizione facoltativa che esenti le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione dalla comunicazione dei proventi lordi per le attività classificate come Cripto-attività in conformità di entrambi i quadri, quando tali informazioni sono comunicate nell'ambito del CARF, continuando nel contempo a comunicare tutte le altre informazioni, come il saldo del conto, nell'ambito dello standard globale,

CONSIDERANDO che il CARF è stato attuato nell'Unione europea mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio¹, che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio², e che tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026,

CONSIDERANDO che in questa fase non è stato identificato come giurisdizione pertinente ai fini dell'attuazione del CARF dal Forum globale dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali ("Forum globale"), il Principato di Monaco resta tuttavia disposto ad adottare tutte le azioni necessarie per attuare e applicare il CARF in tempi rapidi, qualora il Forum globale lo ritenesse una siffatta giurisdizione,

¹ Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU UE L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj>).

² Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU UE L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj>).

CONSIDERANDO che, al fine di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, se il Principato di Monaco attua il CARF nei confronti degli Stati membri, le parti contraenti dovrebbero distinguere l'ambito di applicazione dell'accordo, il CARF (per il Principato di Monaco) e la direttiva (UE) 2023/2226 (per gli Stati membri) in modo coerente con la distinzione dell'ambito di applicazione fra lo standard globale aggiornato e il CARF,

CONSIDERANDO che, al fine di migliorare l'affidabilità e l'uso delle informazioni scambiate, l'aggiornamento dello standard globale introduce obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale,

CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale aggiunge una nuova categoria di "Conto Escluso" per i Conti dei Contributi in Conto Capitale e una soglia *de minimis* per la comunicazione dei Conti di Deposito che detengono Prodotti Specificati di Moneta Elettronica,

CONSIDERANDO che, per gli Stati membri, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce norme specifiche in materia di protezione dei dati nell'Unione europea che si applicano anche agli scambi di informazioni effettuati dagli Stati membri e contemplati dall'accordo,

CONSIDERANDO che la protezione dei dati personali nel Principato di Monaco è disciplinata dalla legge n. 1.565 del 3 dicembre 2024, relativa alla protezione dei dati personali, comprese le condizioni di attuazione stabilite dall'ordinanza sovrana²,

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

² "Journal de Monaco", la gazzetta ufficiale del Principato, n. 8725 del 13 dicembre 2024.

CONSIDERANDO che, alla data della firma del presente protocollo di modifica, la Commissione europea non ha ancora adottato una decisione conformemente all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 con cui constata che il Principato di Monaco garantisce un livello di protezione adeguato dei dati personali;

CONSIDERANDO che entrambe le parti contraenti si impegnano ad attuare e a rispettare le specifiche salvaguardie in materia di protezione dei dati stabilite nell'accordo, incluso il relativo allegato III, in modo tale da garantire che nessuna delle parti contraenti possa avvalersi di giustificazioni per rifiutare di scambiare informazioni con l'altra parte contraente,

CONSIDERANDO che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, le Autorità Competenti di invio e le Autorità Competenti riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate conformemente all'accordo per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del medesimo e che, considerate le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri e quella del Principato di Monaco, il periodo massimo di conservazione delle informazioni per ciascuna delle parti contraenti dovrebbe essere fissato con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati,

CONSIDERANDO che il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e del Principato di Monaco di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

L'accordo è così modificato:

- 1) la frase introduttiva fra il titolo e l'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

"L'UNIONE EUROPEA

e

IL PRINCIPATO DI MONACO,

entrambe denominate di seguito, individualmente, "parte contraente" e, congiuntamente, "parti contraenti",

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:";

- 2) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"m) "Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività": il quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività (comprensivo dei commenti) elaborato dall'OCSE con i paesi del G20 e approvato dall'OCSE il 26 agosto 2022;"

3) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) le seguenti:

- i) il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;
- ii) nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata presentata un'autocertificazione valida; e
- iii) se il conto è un conto congiunto, incluso il numero dei Titolari del conto congiunto;

- b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;"
- ii) il termine "e" alla fine della lettera f) è soppresso;
- iii) dopo la lettera f) è aggiunta la lettera seguente:
 - "f bis) nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e";
- b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Nonostante il paragrafo 2, lettera e), punto ii), e se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decide diversamente ai sensi dell'allegato I, sezione I, parte F, in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere scambiati nella misura in cui siano scambiati dall'Autorità Competente di Monaco con l'Autorità Competente di uno Stato membro o dall'Autorità Competente di uno Stato membro con l'Autorità Competente di Monaco secondo il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di crypto-attività.";

4) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

"Nonostante il primo comma, per i conti considerati come Conto Oggetto di Comunicazione esclusivamente in virtù delle modifiche al presente accordo apportate dal protocollo di modifica del 13 ottobre 2025, e, in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione, per le informazioni aggiuntive da scambiare a norma delle modifiche apportate all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto protocollo di modifica, le informazioni devono essere scambiate con riguardo al primo anno a decorrere dall'entrata in vigore di tale protocollo di modifica e a tutti gli anni successivi.

Nonostante il primo e secondo comma, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre precedente l'entrata in vigore del protocollo di modifica del 13 ottobre 2025 e per i periodi di riferimento che terminano entro il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di Quote nel Capitale di Rischio devono essere scambiate laddove comunicate dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità dell'allegato I, sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6 bis.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in linguaggio di marcatura estensibile (*Extensible Markup Language*) utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro.";

c) il paragrafo 5 è soppresso;

5) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Oltre alle norme di riservatezza e alle altre salvaguardie di cui al presente accordo, incluso l'allegato III, il trattamento dei dati personali a norma del presente accordo è disciplinato, i) nel caso degli Stati membri, dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio* e, ii) nel caso di Monaco, dalla legge n. 1.565 del 3 dicembre 2024, relativa alla protezione dei dati personali, comprese le condizioni stabilite dall'ordinanza sovrana**.

Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679 nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del medesimo. Monaco adotta misure equivalenti secondo la sua legislazione.

Nonostante il comma precedente, ciascuno Stato membro e Monaco provvedono affinché ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sotto la loro giurisdizione informi ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione (di Monaco o di uno Stato membro) interessata del fatto che le informazioni di cui all'articolo 2 che la riguardano saranno raccolte e trasferite conformemente al presente accordo e assicurano che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione trasmetta a tale persona tutte le informazioni cui ha diritto ai sensi della legislazione nazionale in materia di protezione dei dati, comunicando almeno:

- a) la finalità per cui si effettua il trattamento dei dati personali;
- b) la base giuridica delle operazioni di trattamento dei dati;
- c) i destinatari dei suoi dati personali;
- d) l'identità dei responsabili del trattamento dei dati;
- e) i limiti temporali alla conservazione dei dati;
- f) l'esistenza del diritto di una persona di chiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali al responsabile del trattamento dei dati;
- g) il diritto di ricorso amministrativo e/o giudiziario;
- h) la procedura per avvalersi del ricorso amministrativo e/o giudiziario;

- i) il diritto di rivolgersi alla competente o alle competenti autorità di vigilanza per la protezione dei dati e le relative coordinate di contatto dettagliate.

Dette informazioni sono trasmesse in tempo utile per consentire alla persona interessata l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione interessata comunichi le informazioni di cui all'articolo 2 all'Autorità Competente della sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro o Monaco).

Gli Stati membri e Monaco provvedono affinché a ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione (di Monaco o di uno Stato membro) sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati personali qualora tale violazione rischi di pregiudicare la protezione dei dati personali dell'interessato o della sua vita privata.

* Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

** "Journal de Monaco", la gazzetta ufficiale del Principato, n. 8725 del 13 dicembre 2024.”;

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I dati personali trattati trattate in conformità del presente accordo sono conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi del presente accordo e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.

Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e le Autorità Competenti di ogni Stato membro e di Monaco sono considerate responsabili del trattamento dei dati, ciascuna per i dati personali che tratta a norma del presente accordo. I titolari del trattamento dei dati sono responsabili dell'applicazione delle salvaguardie in materia di protezione dei dati personali conformemente alle disposizioni relative a tali salvaguardie contenute nel presente accordo e del rispetto dei diritti degli interessati.";

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nonostante i paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una giurisdizione (uno Stato membro o Monaco) possono essere utilizzate per altri fini se tali informazioni possono essere usate per questi altri fini a norma della legislazione, compresa quella in materia di protezione dei dati personali, della giurisdizione che fornisce le informazioni (rispettivamente Monaco o uno Stato membro) e previa autorizzazione all'uso dell'Autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o Monaco) a un'altra giurisdizione (rispettivamente Monaco o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), a condizione che siano applicate le salvaguardie di cui al presente articolo e all'allegato III e previa autorizzazione dell'Autorità Competente della prima giurisdizione, vale a dire quella da cui provengono, che deve aver ricevuto i dati necessari alla valutazione dell'applicazione delle salvaguardie in questione.

Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse a Monaco previa autorizzazione dell'Autorità Competente dello Stato membro da cui provengono.";

6) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se le consultazioni riguardano una non conformità significativa rispetto al presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'Autorità Competente di uno Stato membro o di Monaco può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con Monaco o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione ha effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro: i) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e di salvaguardia dei dati di cui al presente accordo, incluso l'allegato III, del regolamento (UE) 2016/679 e della legge n. 1.565 del 3 dicembre 2024 relativa alla protezione dei dati personali, comprese le condizioni di attuazione stabilite dall'ordinanza sovrana, in funzione del contesto, ii) un'inadempienza dell'Autorità Competente di uno Stato membro o di Monaco a fornire informazioni tempestive o adeguate conformemente a quanto richiesto dal presente accordo, e iii) la designazione delle Entità come Istituzioni Finanziarie non Tenute alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi in modo contrario alla finalità del presente accordo.";

7) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 9

Denuncia

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute nell'ambito del presente accordo rimangono riservate e soggette, a) nel caso degli Stati membri, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e, ii) nel caso di Monaco, alle disposizioni della legge n. 1.565 del 3 dicembre 2024 relativa alla protezione dei dati personali, comprese le condizioni di attuazione stabilite dall'ordinanza sovrana, e in entrambi i casi alle specifiche salvaguardie in materia di protezione dei dati di cui al presente accordo, incluse quelle contenute nell'allegato III.";

8) l'allegato I è così modificato:

a) la sezione I, parte A, è così modificata:

i) la parte introduttiva e i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"Fatte salve le parti da C a F, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o Monaco) relativamente a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato:

1. le informazioni seguenti:

a) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o Monaco), il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;

- b) nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o Monaco), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata presentata un'autocertificazione valida; e
 - c) se il conto è un conto congiunto, incluso il numero dei Titolari del conto congiunto;
2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;"
- ii) il termine "e" alla fine del punto 6 è soppresso;
 - iii) dopo il punto 6 è aggiunto il punto seguente:
- "6 bis. nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e";

b) il testo della sezione I, parte C, è sostituito dal testo seguente:

"C. Nonostante la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione europea (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione e ogniqualvolta è tenuta ad aggiornare le informazioni relative al Conto Preesistente in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nazionali.";

c) nella sezione I è aggiunta la parte seguente:

"F. Nonostante la parte A, punto 5, lettera b), e se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decide diversamente per un gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere comunicati nella misura in cui sono comunicati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.";

d) nella sezione VI, parte A, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare Procedure AML/KYC conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.";

e) nella sezione VII, dopo la parte A è inserita la parte seguente:

"A bis. Mancanza temporanea di autocertificazione. Nel caso eccezionale in cui un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere in tempo utile un'autocertificazione per un Nuovo Conto al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in relazione al periodo di rendicontazione nel quale è stato aperto il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.";

f) nella sezione VIII, parte A, i punti da 5 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Per "Istituzione di Deposito" si intende ogni Entità che:

a) accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o simile; o

- b) detiene Prodotti Specificati di Moneta Elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.

6. Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:

- a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
 - i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;
 - ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
 - iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi; o
- b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Pertinenti, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Pertinenti ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a), punto iii), il termine "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Cambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato in conformità della definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7. Il termine "Attività Finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in Cripto-attività Pertinenti, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine "Attività Finanziaria" non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.";

g) nella sezione VIII, parte A, i punti seguenti sono aggiunti dopo il punto 8:

"9. Per "Prodotto Specificato di Moneta Elettronica" si intende qualsiasi prodotto che sia:

- a) una rappresentazione digitale di un'unica Moneta Fiduciaria;
- b) emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
- c) rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima Moneta Fiduciaria;
- d) accettato in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e
- e) in virtù degli obblighi normativi cui l'emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima Moneta Fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

Il termine "Prodotto Specificato di Moneta Elettronica" non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività economica dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

10. Per "Valuta Digitale della Banca Centrale" si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da un'altra autorità monetaria.
11. Per "Moneta Fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca Centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresi i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica).
12. Per "Cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su una tecnologia di registro distribuito crittograficamente protetta o su una tecnologia analoga per convalidare e proteggere le operazioni.

13. Per "Cripto-attività Pertinenti" si intende qualsiasi Cripto-attività che non sia una Valuta Digitale della Banca Centrale, un Prodotto Specificato di Moneta Elettronica o qualsiasi Cripto-attività per la quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività tenuto alla comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.
14. Per "Operazione di Cambio" si intende:
- a) qualsiasi scambio tra Cripto-attività Pertinenti e Monete Fiduciarie; e
 - b) qualsiasi scambio tra una o più forme di Cripto-attività Pertinenti.";
- h) nella sezione VIII, parte B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda:
- i) un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito; o
 - ii) un'attività di detenzione di Valute Digitali della Banca Centrale per Titolari di Conti che non sono Istituzioni Finanziarie, Entità Statali, Organizzazioni Internazionali o Banche Centrali.";

i) nella sezione VIII, parte C, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'espressione "Conto di Deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione di Deposito. Un Conto di Deposito include anche:

- a) un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;
- b) un conto o un conto nozionale che rappresenta tutti i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e
- c) un conto sul quale sono detenute una o più Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio di un cliente.";

j) nella sezione VIII, parte C, punto 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2016 o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche apportate al presente accordo dal protocollo di modifica del 13 ottobre 2025, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del suddetto protocollo di modifica;"

k) nella sezione VIII, parte C, il punto 10 è sostituito dal seguente:

"10. Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto il 1° gennaio 2017 o successivamente, oppure, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche apportate al presente accordo dal protocollo di modifica del 13 ottobre 2025, o successivamente all'entrata in vigore di detto protocollo di modifica, a meno che esso non sia considerato un Conto Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9.";

l) nella sezione VIII, parte C, punto 17, lettera e), il punto seguente è aggiunto dopo il punto iv):

"v) la costituzione o l'aumento di capitale di una società, a condizione che il conto soddisfi i requisiti seguenti:

- il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla costituzione o all'aumento di capitale di una società come previsto dalla legge;
- tutti gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;
- dopo la costituzione o l'aumento di capitale il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società;

- eventuali rimborsi derivanti dalla mancata costituzione o dal mancato aumento di capitale, al netto delle commissioni per il prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi; e
 - il conto non è stato costituito più di 12 mesi prima.";
- m) nella sezione VIII, parte C, punto 17, la lettera seguente è aggiunta dopo la lettera e):
- "e bis) un Conto di Deposito che rappresenta tutti Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato di fine giornata del conto a 90 giorni durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Monaco in nessun giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;"
- n) nella sezione VIII, parte D, il punto 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.";

o) nella sezione VIII, parte D, punto 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) qualsiasi altra giurisdizione: i) con cui lo Stato membro in questione o Monaco, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I; e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o da Monaco.";

p) nella sezione VIII, parte E, il punto seguente è aggiunto dopo il punto 6:

"7. Per "Servizio di Verifica Statale" si intende un processo elettronico messo a disposizione di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione da una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del Titolare di Conto o di una Persona che Esercita il Controllo.";

- q) dopo la sezione IX è aggiunta la sezione seguente:

"SEZIONE X

MISURE TRANSITORIE

Nonostante la sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6 bis, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica del 13 ottobre 2025 e per i periodi di rendicontazione che terminano il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di una Quota nel Capitale di Rischio dell'Entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.";

- 9) l'allegato III è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

"SALVAGUARDIE SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
RELATIVE AI DATI TRATTATI NEL QUADRO DEL PRESENTE ACCORDO";

- b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Minimizzazione dei dati

I dati personali trattati dalle parti contraenti nel quadro del presente accordo devono essere rilevanti e limitati a quanto è necessario e proporzionato agli scopi indicati nel presente accordo.

Le parti contraenti non possono scambiare dati personali che rivelino la razza, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici per identificare in modo univoco una persona fisica o dati relativi alla salute o alla vita sessuale della persona.

4. Trasparenza, diritto di accesso, rettifica e cancellazione di dati

Nei casi in cui i dati personali siano usati per altri scopi nella giurisdizione ricevente o siano trasmessi dalla giurisdizione ricevente a una giurisdizione terza (un altro Stato membro o Monaco) a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo, l'Autorità Competente della giurisdizione ricevente che usa i dati personali per altri fini o che li trasmette a una giurisdizione terza informa le persone interessate. Tali informazioni sono fornite con tempestività sufficiente a consentire alle persone interessate l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che la giurisdizione ricevente abbia usato i dati personali per altri fini o li abbia trasmessi alla giurisdizione terza.

Per quanto riguarda i dati personali trattati a norma del presente accordo, ogni persona ha il diritto di ottenere accesso ai dati personali che la riguardano e il diritto di ottenere una rettifica di dati personali inesatti che la riguardano. Nei casi in cui i dati personali sono trattati in modo illegale la persona interessata può ottenerne la cancellazione.

Al fine di agevolare l'esercizio di tale diritto, ogni persona interessata ha la possibilità di presentare domande di accesso, rettifica e/o cancellazione dei propri dati; tali domande sono rivolte all'altra Autorità Competente interessata tramite la propria Autorità Competente.

L'Autorità Competente adita fornisce l'accesso ai dati pertinenti e, se del caso, aggiorna e/o corregge i dati inesatti o incompleti.";

- c) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6. Trattamento automatizzato

Le Autorità Competenti non prendono una decisione che comporti conseguenze giuridiche per una persona fisica o incida significativamente su di essa e sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati.

7. Trasferimenti ad autorità di paesi terzi

Un'Autorità Competente può occasionalmente trasferire dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo alle autorità pubbliche di giurisdizioni terze, esclusi gli Stati membri e Monaco, se si verificano tutte le seguenti circostanze:

- a) il trasferimento nella giurisdizione terza ricevente è necessario per i fini specificati all'articolo 6, paragrafo 4, e i dati personali saranno utilizzati dalla giurisdizione terza ricevente soltanto per questi fini;
- b) i dati personali sono pertinenti e proporzionati ai fini per cui sono trasferiti;
- c) le competenze dell'autorità della giurisdizione terza sono direttamente connesse ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4;
- d) la giurisdizione terza ricevente garantisce un livello di protezione dei dati personali pari a quello stabilito dal presente accordo, e si impegna a non trasferire a terzi i dati ricevuti;
- e) l'Autorità Competente che ha fornito le informazioni ha concesso l'autorizzazione preventiva conformemente alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5; e
- f) la persona interessata è stata informata del trasferimento.

Eventuali altri trasferimenti di informazioni ricevute ai sensi del presente accordo a terzi sono vietati.";

- d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10. Sorveglianza

Il trattamento dei dati personali da parte Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e delle Autorità competenti nel quadro del presente accordo è soggetto alla vigilanza indipendente, : i) per gli Stati membri, delle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati istituite a norma del regolamento (UE) 2016/679 e, ii) per Monaco, l'Autorité de protection des données personnelles (l'autorità di Monaco per la protezione dei dati personali).

Tali autorità di controllo della protezione dei dati degli Stati membri e di Monaco dispongono di un effettivo potere di controllo, indagine, intervento e riesame nonché del potere di segnalare le violazioni delle norme ai fini di un'azione legale, se del caso. In particolare, garantiscono che siano ricevute le denunce relative alla non conformità, siano eseguite le debite indagini, sia data loro una risposta e sia previsto un rimedio adeguato.";

- 10) nell'allegato IV, la lettera ac) è soppressa.

ARTICOLO 2

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente protocollo di modifica è concluso subordinatamente alla ratifica o all'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure. Il presente protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo alla notifica finale.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 1, paragrafo 2, l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 1, paragrafo 8, lettera c), del presente protocollo di modifica si applicano a decorrere dalla data in cui il Principato di Monaco inizia ad applicare il CARF con tutti gli Stati membri.

ARTICOLO 3

Lingue

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a ... addì ... dell'anno duemilaventicinque.

Per l'Unione europea

Per il Principato di Monaco

DICHIARAZIONI DELLE PARTI CONTRAENTI:

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI

Le parti contraenti convengono, per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo e degli allegati I e II quali modificati dal protocollo di modifica del 13 ottobre 2025, che i commenti sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE, nonché i commenti all'addendum del 2023 al modello di accordo tra autorità competenti elaborato dall'OCSE e all'aggiornamento del 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni, dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che l'articolo 5 dell'accordo è allineato al più recente standard dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale sancito all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE. Le parti contraenti convengono pertanto che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE sui redditi e sul patrimonio dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI
RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE E ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI
MODIFICA

Le parti contraenti si aspettano che i requisiti previsti dalla Costituzione del Principato di Monaco e dal diritto dell'Unione europea per quanto riguarda l'entrata in vigore degli accordi internazionali siano soddisfatti in tempo utile affinché il protocollo di modifica possa entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Esse adotteranno tutte le misure in loro potere per conseguire tale obiettivo.
